

Cassazione, Sezione III, sent. 9 febbraio 2016, n. 2511, Pres. Ambrosio, Rel. De Stefano

Non integra un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito, tanto meno nei confronti di notaio delegato ai sensi dell'art. 591bis cod. proc. civ., la differenza tra un prezzo di aggiudicazione ottenuto in forza di provvedimento di fissazione di prezzo base che debba qualificarsi e sia poi riconosciuto illegittimo e quello, maggiore, al quale ha poi avuto luogo l'aggiudicazione all'esito di fissazione del prezzo base corretto, perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia della riconduzione a legittimità dell'esborso dovuto per l'aggiudicazione e perché non ha l'aggiudicataria diritto a vedere consolidata, neppure quale termine di raffronto con il successivo esborso, alcuna conseguenza favorevole di un procedimento illegittimo quale la fissazione di un prezzo base erroneo.

Cassazione, Sezione III, sent. 25 febbraio 2016, n. 3700, Pres. Salmè, Rel. Ambrosio

Lo schema della fattispecie complessa - cui ricorre normalmente la giurisprudenza, per spiegare che il pignoramento presso terzi si perfeziona, non già con la mera notificazione dell'atto introduttivo, ma con la dichiarazione del terzo circa l'entità del credito ed eventualmente con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - rileva nel senso che il credito pignorato può venire individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data molto successiva a quella della notificazione dell'atto, ma non esclude che l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore si produce sin «dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543» (cfr. art. 546 cod. proc. civ.), contenente per l'appunto, l'intimazione a non disporre delle somme o cose dovute senza ordine del giudice (cfr. n. 2 dell'art. 543 cod. proc. civ.). Il che significa che da quel momento il terzo pignorato non può adempiere la propria obbligazione in favore del debitore o dei suoi aventi causa, in forza di cessione notificatagli o accettata successivamente.

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, pertanto, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ. con la notificazione dell'atto di pignoramento. Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito.

Cassazione, Sezione III, sent. 25 febbraio 2016, n. 3709, Pres. Amendola, Rel. Barreca

Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato in favore del coniuge in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ..

Cassazione, Sezione III, sent. 25 febbraio 2016, n. 3712, Pres. Ambrosio, Rel. De Stefano

Poiché l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., anche se non idonea al giudicato, costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato e poiché tale ordinanza è di norma impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri e soltanto con l'opposizione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ., la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza e fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ. ed entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale della medesima.

Annamaria Crescenzi